

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 24 marzo 2003

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 127/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	Pag.	5
Regolamento n. 128/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativo all'aumento e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera e del Liechtenstein	»	7
Regolamento n. 129/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca	»	9
Regolamento n. 130/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che fissa, per la campagna 2003/2004, gli aiuti per i pomodori destinati alla trasformazione nel quadro del regolamento n. 2201/96 del Consiglio	»	19
Regolamento n. 131/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento n. 1898/2002	»	20
Regolamento n. 132/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento n. 1896/2002	»	21
Regolamento n. 133/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento n. 1897/2002	»	22
Regolamento n. 134/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli	»	23
Regolamento n. 135/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2002 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento n. 2535/2001	»	24
Regolamento n. 136/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	»	28

Regolamento n. 137/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	Pag. 29
--	---------

Pubblicati nel n. L 22 del 25 gennaio 2003

Regolamento n. 138/2003 del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che modifica il regolamento n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi	» 32
Regolamento n. 139/2003 della Commissione, del 27 gennaio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	» 35
Regolamento n. 140/2003 della Commissione, del 27 gennaio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania	» 37
Regolamento n. 141/2003 della Commissione, del 27 gennaio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di gennaio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento n. 1429/2002 per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania	» 39
Regolamento n. 142/2003 della Commissione, del 27 gennaio 2003, che chiude il procedimento di salvaguardia per determinati prodotti di acciaio e dispone il rimborso di determinati dazi	» 40
Regolamento n. 143/2003 della Commissione, del 27 gennaio 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	» 49
Regolamento n. 144/2003 della Commissione, del 27 gennaio 2003, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	» 51
Regolamento n. 145/2003 della Commissione, del 27 gennaio 2003, recante nona modifica del regolamento n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento n. 467/2001 del Consiglio	» 53

Pubblicati nel n. L 23 del 28 gennaio 2003

Regolamento n. 146/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che abroga il regolamento n. 1705/98 relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola a causa delle attività dell' «União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA)	» 55
Regolamento n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia	» 56
Regolamento n. 148/2003 della Commissione, del 28 gennaio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	» 58

Pubblicati nel n. L 24 del 29 gennaio 2003

DIRETTIVE

Direttiva 2002/100/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le percentuali massime di residui di azossitrobina	Pag. 60
--	---------

Pubblicata nel n. L 2 del 7 gennaio 2003

<u>Direttiva 2003/1/CE della Commissione, del 6 gennaio 2003, che adegua al progresso tecnico l'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici</u>	Pag.	66
<i>Pubblicata nel n. L 5 del 10 gennaio 2003</i>		

RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento n. 1488/2001 della Commissione, del 19 luglio 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 3448/93 del Consiglio, per quanto riguarda l'ammissione al regime di perfezionamento attivo, senza esame preventivo delle condizioni economiche, di talune quantità di taluni prodotti di base inclusi nell'allegato I del trattato (GU L 196 del 20.7.2001)</u>	Pag.	68
<i>Pubblicata nel n. L 26 del 31 gennaio 2003</i>		

<u>Rettifica del regolamento n. 2304/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante attuazione della decisione 2001/822/CE del Consiglio, relativa all'associazione dei paesi e territori d'Oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'Oltremare») (GU L 348 del 21.12.2002)</u>	Pag.	69
<i>Pubblicata nel n. L 8 del 14 gennaio 2003</i>		

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 127/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2003

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 gennaio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	100,3
	204	56,5
	212	102,0
	999	86,3
0707 00 05	052	123,1
	628	151,4
	999	137,3
0709 10 00	220	137,7
	999	137,7
0709 90 70	052	127,1
	204	164,3
	999	145,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	44,3
	204	53,6
	212	45,1
	220	43,7
	624	80,1
	999	53,4
0805 20 10	204	70,3
	999	70,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	44,4
	204	57,0
	220	89,2
	464	138,3
	600	78,5
	624	81,0
	999	81,4
0805 50 10	052	59,8
	600	72,9
	999	66,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	131,9
	060	43,3
	400	93,1
	404	104,6
	720	114,5
	999	97,5
0808 20 50	388	104,5
	400	111,2
	720	50,1
	999	88,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 128/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2003

relativo all'aumento e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera e del Liechtenstein

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2000/239/CE del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte e la Confederazione elvetica dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti annuali per determinati prodotti agricoli trasformati previsti dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, concernente il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica denominato qui di seguito «l'accordo» dovrebbero essere aperti per il 2003.

(2) I contingenti annuali per i prodotti classificati alle voci 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 della NC previsti dall'accordo sono stati esauriti e quindi, in conformità dell'accordo, per l'anno 2003 essi devono essere aumentati del 10 %.

(3) Le preferenze previste dall'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica del 22 luglio 1972 sono state estese al Principato del Liechtenstein tramite un accordo aggiuntivo approvato dal regolamento (CEE) n. 2840/72 del Consiglio⁽⁴⁾. Per tale motivo le misure previste dal suddetto regolamento devono poter essere applicate anche ai prodotti originari del Liechtenstein.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000⁽⁶⁾ stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari aperti in virtù di tale regolamento vanno quindi gestiti nel rispetto di tali regole.

(5) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti tariffari comunitari per le importazioni dei prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera e del Liechtenstein che figurano nell'allegato sono aperti in esenzione di dazio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003.

2. Per le importazioni dei prodotti elencati nella tabella 2 dell'allegato in eccesso rispetto al contingente in esenzione di dazio si applica un dazio del 9,1 %.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 300 del 31.12.1972, pag. 188.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Tabella 1

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Quantità per il 2003 (tonnellate)	Aliquota dei dazi applicabili
09.0911	1302 20 10	Sostanze pectiche, pectinati e pectati allo stato secco	660	Esente
09.0912	2101 11 11	Estratti, essenze e concentrati con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %	2 040	Esente
09.0913	2101 20 20	Estratti, essenze e concentrati a base di tè o di mate	144	Esente
09.0914	2106 90 92	Preparazioni alimentari/altre, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido di fecola	1 020	Esente

Tabella 2

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Volume (litri)	Aliquota dei dazi applicabili entro i limiti del contingente	Dazi sulle quantità in eccesso al contingente
09.0916	2202 10 00 ex 2202 90 10 (Codice Taric 10)	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti Altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero	99 825 000	Esente	9,1 %

REGOLAMENTO (CE) N. 129/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2003

che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2108/84 della Commissione, del 23 luglio 1984, che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie delle reti da pesca ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2550/97 ⁽⁴⁾, è stato ampiamente modificato e, poiché altri cambiamenti sono necessari, per esigenze di chiarezza e razionalizzazione, e deve essere sostituito dal presente regolamento.
- (2) Per garantire la conformità con le misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca è necessario definire norme dettagliate per determinare la dimensione delle maglie e lo spessore del filo ritorto delle reti da pesca.
- (3) Ai fini della procedura di controllo occorre stabilire i tipi di misuratori da utilizzare, il modo in cui devono essere impiegati, i criteri di scelta delle maglie da misurare, la tecnica di misurazione delle maglie, il metodo di calcolo della dimensione delle maglie, la procedura di selezione dei fili ritorti delle maglie per verificarne lo spessore, nonché l'ordine della procedura d'ispezione.
- (4) È necessario fissare le condizioni in base alle quali la procedura di controllo stabilisce che lo spessore del filo ritorto delle reti da pesca supera lo spessore massimo consentito.
- (5) Devono essere adottate disposizioni per procedere a un'ulteriore, e definitiva, misurazione nel caso in cui il comandante di un peschereccio, nel corso di un'ispezione, contesti i risultati della misurazione.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

⁽¹⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 194 del 24.7.1984, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 19.12.1997, pag. 1.

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) «attrezzi mobili»: reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe;
- b) «attrezzi fissi»: reti da imbocco, reti da posta ancorate, tramagli che possono essere costituiti da una o più reti provviste di lime da sughero, lime da piombo e corde di assemblaggio, nonché di attrezzature di ancoraggio, galleggiamento e navigazione.

CAPITOLO II

DIMENSIONE DELLE MAGLIE DEGLI ATTREZZI MOBILI

Articolo 2

Misuratore impiegato per determinare la dimensione delle maglie

1. Il misuratore da impiegare per determinare le dimensioni delle maglie è uno strumento piatto di 2 mm di spessore, fabbricato in materiale inalterabile e indeformabile. Esso presenta lati paralleli che si restringono con una serie di bisellature secondo un rapporto di convergenza di 1:8 su ciascun lato, oppure solamente bordi convergenti secondo il medesimo rapporto. Il misuratore è perforato nell'estremità più stretta.

2. Sui misuratori deve essere riportata la dicitura «Misuratore CE». Sulla faccia di ciascun misuratore è impressa la larghezza in millimetri, sia nella sezione a bordi paralleli, se presente, sia nella sezione a bordi convergenti. In quest'ultimo caso la larghezza è impressa a ogni millimetro di distanza ed è indicata a intervalli regolari. Un modello di misuratore è riportato nell'allegato I.

Articolo 3

Impiego del misuratore nelle maglie a losanga

1. Nel caso di pannelli a maglie a losanga la rete è stirata nel senso della lunghezza diagonale delle maglie, come mostrato nell'allegato II.

2. Un misuratore del tipo descritto all'articolo 2 è inserito con l'estremità più piccola nell'apertura della maglia, perpendicolarmente al piano della rete.

3. Il misuratore è introdotto nell'apertura delle maglie manualmente oppure per mezzo di un peso o di un dinamometro, finché è bloccato dalla resistenza della maglia sui bordi convergenti.

Articolo 4

Impiego del misuratore nelle maglie quadrate

1. Nel caso di pannelli a maglie quadrate, la rete deve essere stirata in un senso diagonale e poi nell'altro senso diagonale delle maglie, come indicato nell'allegato II.
2. La procedura di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, si applica alla misurazione di ciascuna diagonale delle maglie quadrate.

Articolo 5

Scelta delle maglie

1. Le maglie da misurare formano una serie di 20 maglie consecutive scelte nel senso dell'asse longitudinale della rete.
2. Salvo nei pannelli a maglie quadrate, non si misurano maglie situate a meno di 50 cm dalle cuciture, dai cavi o dalla sagola di chiusura. Questa distanza è misurata perpendicolarmente alla cucitura, ai cavi o alla sagola di chiusura, con la rete stirata nella direzione in cui si effettua la misura. Non si misurano inoltre maglie rammendate, rotte o recanti dispositivi di attacco alla rete.
3. In deroga al paragrafo 1, non è necessario che le maglie da misurare siano consecutive se ciò è in contrasto con il disposto del paragrafo 2.

Articolo 6

Misura delle maglie

1. Le reti devono essere misurate bagnate ma non gelate.
2. La dimensione di ciascuna maglia a losanga corrisponde alla larghezza del misuratore nel punto in cui esso, impiegato conformemente all'articolo 3, viene bloccato.
3. La dimensione di ciascuna maglia quadrata corrisponde alla larghezza del misuratore nel punto in cui esso viene bloccato nella misurazione di ambedue le diagonali, conformemente all'articolo 4.

Laddove è riscontrata una differenza di misurazione tra le diagonali di una singola maglia, per calcolare le dimensioni delle maglie della rete a maglie quadrate deve essere usata la misura della diagonale più lunga.

Articolo 7

Determinazione della dimensione delle maglie

La dimensione delle maglie della rete corrisponde alla media aritmetica delle misure del numero totale di maglie scelte e misurate in conformità degli articoli 5 e 6, espressa in millimetri e arrotondata per eccesso al millimetro successivo.

Articolo 8

Procedura d'ispezione

1. L'ispettore misura una serie di 20 maglie, scelte in conformità dell'articolo 5, inserendo manualmente il misuratore senza usare un peso o un dinamometro.

La dimensione delle maglie della rete viene quindi determinata in conformità dell'articolo 7.

2. Qualora, in seguito al calcolo della dimensione, quest'ultima si riveli non conforme alle norme in vigore, si misurano altre due serie di 20 maglie scelte in conformità dell'articolo 5.

Si procede quindi ad un nuovo calcolo della dimensione delle maglie in conformità dell'articolo 7, sulla base di tutte le 60 maglie misurate. Fatto salvo il disposto dell'articolo 9, il valore ottenuto rappresenta la dimensione delle maglie della rete.

Articolo 9

Misurazione in caso di controversie

1. Se il comandante del peschereccio contesta la dimensione della maglia determinata ai sensi dell'articolo 8, quest'ultima non viene presa in considerazione per determinare la dimensione delle maglie, e la rete viene rimisurata.
2. Un peso o un dinamometro fissati al misuratore vengono utilizzati per la nuova misurazione.

La scelta del peso o del dinamometro è lasciata alla discrezione dell'ispettore.

Il peso è fissato con un gancio al foro praticato nell'estremità più stretta del misuratore. Il dinamometro può essere fissato al foro praticato nell'estremità più stretta o applicato nell'estremità più larga del misuratore.

Il grado di precisione del peso o del dinamometro deve essere certificato dall'autorità nazionale competente.

3. Per le reti che hanno maglie di dimensione pari o inferiore a 35 mm, determinata conformemente all'articolo 8, si applica una forza di 19,61 Newton (equivalente ad una massa di 2 kg) e per le altre reti una forza di 49,03 Newton (equivalente ad una massa di 5 kg).

4. Per determinare la dimensione delle maglie ai sensi dell'articolo 7, quando viene impiegato un peso o un dinamometro, si misura solamente una serie di 20 maglie.

5. Il risultato di questa misurazione è definitivo.

CAPITOLO III

DIMENSIONE DELLE MAGLIE DEGLI ATTREZZI FISSI

Articolo 10

Misuratore impiegato per determinare la dimensione delle maglie

1. Il misuratore è fabbricato in materiale inalterabile e indeformabile. Un modello di misuratore è riportato nell'allegato III.
2. In tensione, il misuratore deve poter misurare dimensioni delle maglie fino a 300 mm e deve essere calibrato a intervalli di 1, 5 e 10 mm.
3. Sui misuratori conformi ai paragrafi 1 e 2 deve essere riportata la dicitura «Misuratore CE».

4. Le ganasce del misuratore utilizzato per misurare l'apertura delle maglie devono avere uno spessore compreso tra 1 e 3 millimetri e bordi arrotondati.

5. Nel misurare una maglia stirata non viene esercitata alcuna altra forza tranne quella manuale per mettere in tensione il misuratore.

Articolo 11

Selezione delle maglie

1. L'ispettore seleziona 20 maglie dalla rete. Nel caso dei tramagli, le maglie devono essere selezionate dalla parte della rete che presenta le maglie di dimensioni più piccole.
2. La selezione non deve interessare in alcun caso le seguenti maglie:
 - a) le maglie all'estremità superiore o inferiore di una relinga laterale fissata a una corda d'armamento, a un supporto o a un altro attacco;
 - b) le maglie delle prime 2 file di maglie vicine a cuciture e corde;
 - c) le maglie rotte o riparate.

Articolo 12

Misurazione delle singole maglie

1. Le reti devono essere misurate quando non sono gelate.
2. L'ispettore misura l'apertura di ciascuna maglia inserendovi il misuratore nella direzione più lunga; la maglia viene quindi tesa manualmente finché i suoi lati sono diritti e tesi.

Articolo 13

Determinazione della dimensione delle maglie

La dimensione delle maglie corrisponde alla media aritmetica, espressa in millimetri e arrotondata per eccesso al millimetro successivo, dei risultati della misurazione di ciascuna delle maglie selezionate e misurate.

Articolo 14

Procedure di ispezione

L'ispettore misura una serie di 20 maglie selezionate in conformità dell'articolo 11. La dimensione delle maglie della rete viene quindi determinata in conformità dell'articolo 13.

Articolo 15

Misurazione in caso di controversie

Se il comandante contesta i risultati della misurazione, l'ispettore seleziona e misura 20 maglie in un'altra parte della rete, in conformità delle disposizioni degli articoli da 11 a 14. La dimensione delle maglie è allora ricalcolata conformemente all'articolo 13, prendendo in considerazione tutte le 40 maglie misurate. I risultati di tale misurazione sono definitivi.

CAPITOLO IV

SPESSORE DEL FILO RITORTO

Articolo 16

Misuratore per determinare lo spessore del ritorto

1. I misuratori per determinare lo spessore del ritorto devono essere di materiale resistente, non soggetto a corrosione. Un modello di misuratore è riportato nell'allegato IV.
2. Quando le ganasce sono chiuse, ciascun foro deve avere il diametro indicato in millimetri su una delle ganasce in corrispondenza del foro stesso. Le ganasce sono chiuse quando la superfici delle due parti interne delle ganasce si toccano e sono allo stesso livello.
3. Sui misuratori conformi ai paragrafi 1 e 2 deve essere riportata la dicitura «Misuratore CE».

Articolo 17

Selezione dei ritorti da sottoporre a rilevamento

1. L'ispettore seleziona le maglie da qualsiasi parte della rete soggetta a restrizioni sullo spessore massimo ammesso del ritorto.
2. Ai fini del rilevamento non sono selezionati i ritorti di una maglia rotta o che è stata riparata.
3. Se constata che una delle maglie selezionate è stata riparata o è rotta, l'ispettore può selezionare le maglie da un'altra parte della rete.

Articolo 18

Rilevamento dei ritorti

1. I ritorti devono essere sottoposti a rilevamento quando non sono gelati.
2. I ritorti nelle reti con maglie a losanga sono sottoposti a rilevamento secondo le seguenti modalità (come mostrato nell'allegato II):
 - a) nel caso di reti a ritorto semplice, il rilevamento deve essere effettuato sul ritorto ai due estremi di una serie di 10 maglie consecutive;
 - b) nel caso di reti a ritorto doppio, il rilevamento deve essere effettuato sul trefolo ai due estremi di una serie di 5 maglie consecutive.
3. I ritorti nelle reti con maglie quadrate sono sottoposti a rilevamento secondo le seguenti modalità (come mostrato nell'allegato II):
 - a) nel caso di reti a ritorto semplice, il rilevamento deve essere effettuato sul ritorto di un solo lato delle 20 maglie selezionate, scegliendo lo stesso lato in ogni maglia;
 - b) nel caso di reti a ritorto doppio, il rilevamento deve essere effettuato su ciascun trefolo di un solo lato delle 10 maglie selezionate, scegliendo lo stesso lato in ogni maglia.

*Articolo 19***Procedura d'ispezione per determinare lo spessore del ritorto**

1. L'ispettore deve utilizzare un misuratore avente un foro circolare con un diametro pari allo spessore massimo ammesso del ritorto. Quando lo spessore di un ritorto impedisce la chiusura delle ganasce del misuratore oppure il ritorto non passa agevolmente nel foro quando le ganasce sono chiuse, l'ispettore assegna una valutazione negativa (-) al rilevamento dello spessore del ritorto.

2. Se nel rilevamento dello spessore di 20 ritorti più di 5 misurazioni hanno esito negativo (-), l'ispettore seleziona nuovamente e sottopone a rilevamento altri 20 ritorti, conformemente alle disposizioni degli articoli 17 e 18.

3. Se delle 40 misurazioni effettuate più di 10 danno esito negativo (-), si considera che lo spessore del ritorto sia superiore allo spessore massimo ammesso per la parte di rete in questione.

*Articolo 20***Determinazione dello spessore del ritorto in caso di controversie**

Se il comandante del peschereccio contesta i risultati del rilevamento effettuato in conformità dell'articolo 19, tale rilevamento non viene considerato ai fini della determinazione dello spessore del ritorto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per determinare lo spessore del ritorto, l'ispettore seleziona nuovamente e sottopone a rilevamento 20 differenti ritorti nella stessa parte della rete; se delle 20 misurazioni effettuate più di 5 danno esito negativo (-), si considera che lo spessore del ritorto sia superiore allo spessore massimo ammesso per la parte di rete in questione. Tale determinazione è definitiva.

*CAPITOLO V***DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 21***Abrogazione**

Il regolamento (CEE) n. 2108/84 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura all'allegato V.

*Articolo 22***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

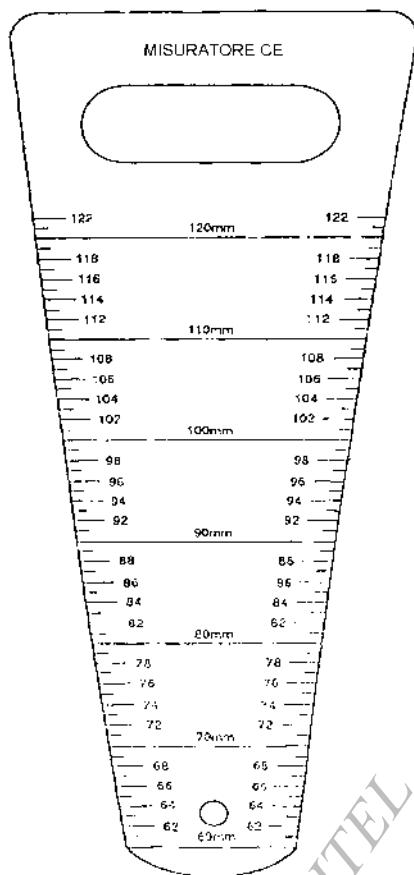
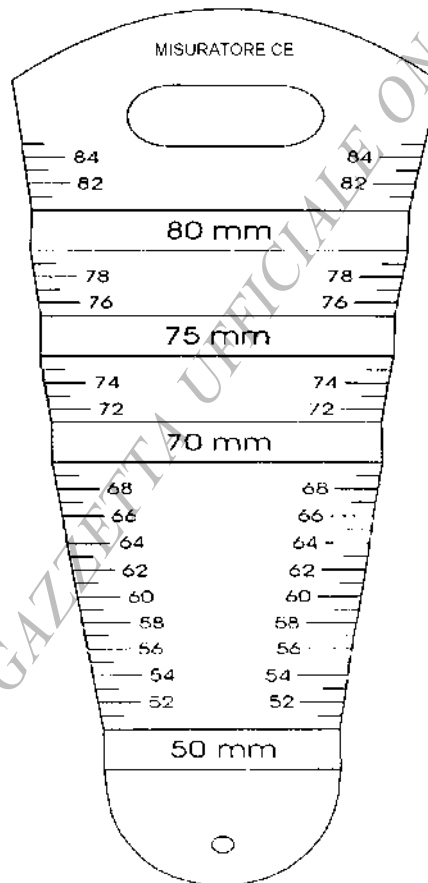
Gli articoli da 17 a 20 si applicano a decorrere dal 1º luglio 2003.

Per la Commissione

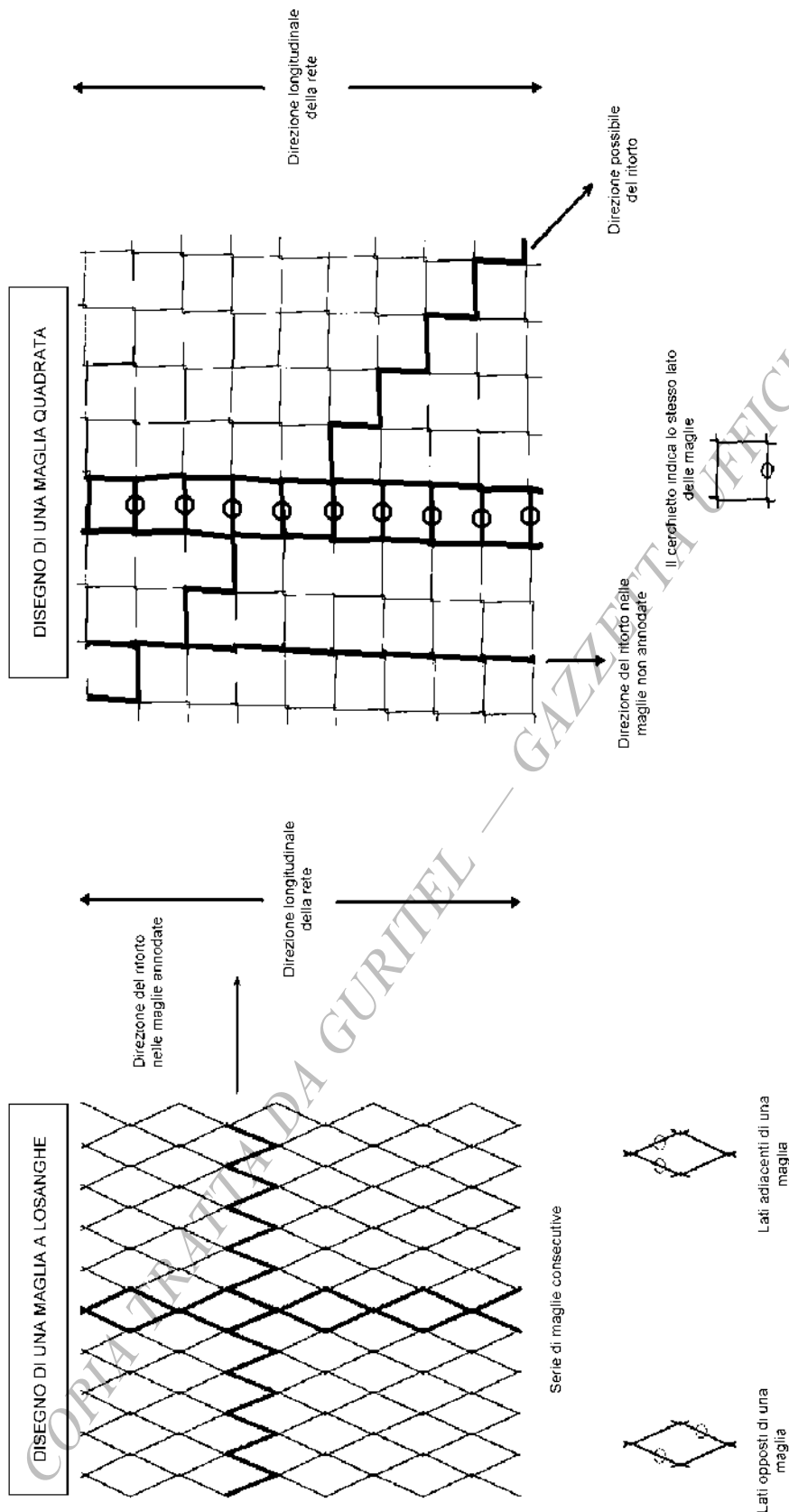
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

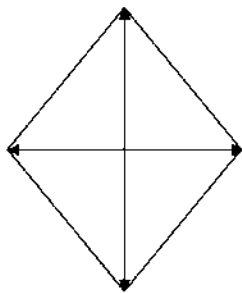
MISURATORE CE
CON BORDI CONVERGENTIMISURATORE CE
CON BORDI PARALLELI

ALLEGATO II

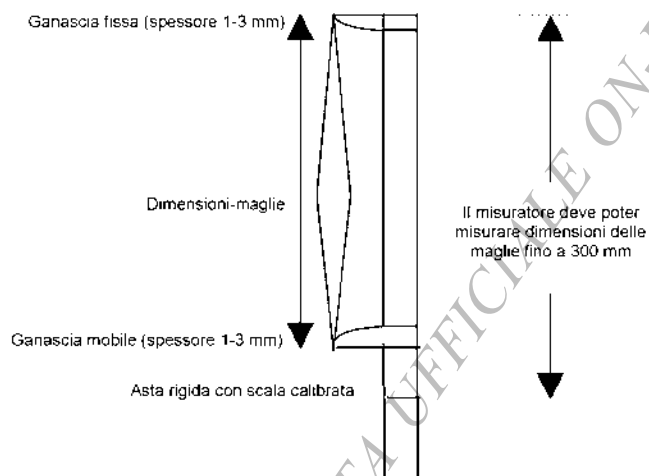


ALLEGATO III

Maglie con o senza nodi
MAGLIA APERTA

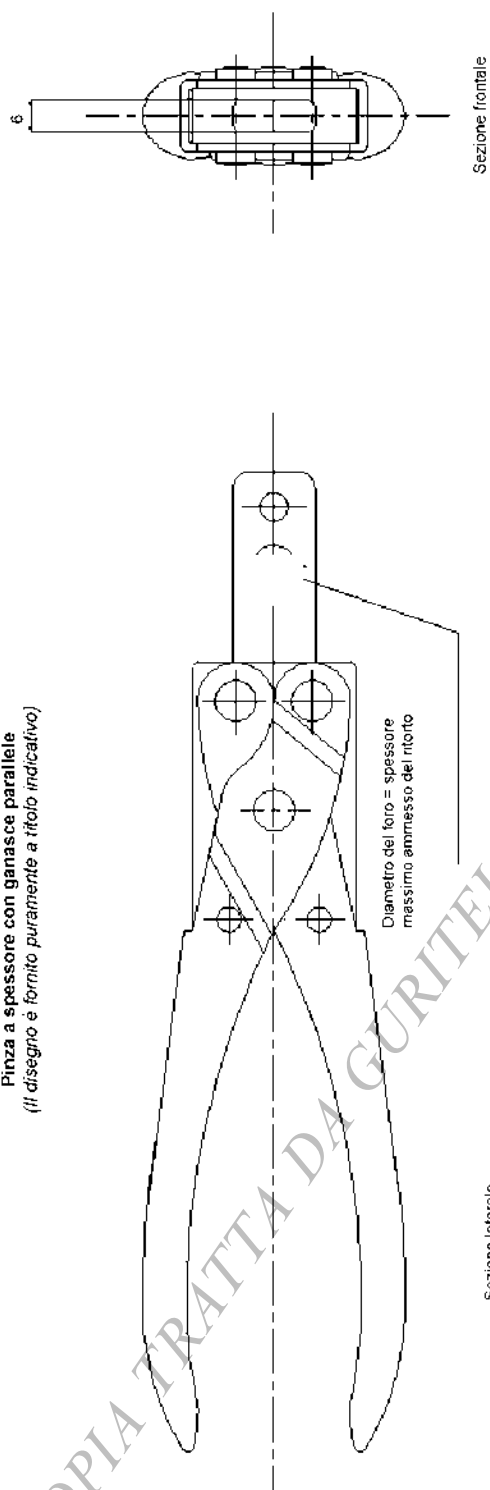


Misuratore
MAGLIA STIRATA



ALLEGATO IV

Pinza a spessore con ganasce parallele
(il disegno è fornito puramente a titolo indicativo)



Gli spigoli presenti intorno al foro su ambedue le facce devono essere smussati.
Le facce interne delle ganasce sono fresate su entrambi i lati del foro su una distanza non superiore a 1 millimetro in maniera da ottenere uno spazio di passaggio non superiore a 0,5 millimetri.

IM-209m1

ALLEGATO V

Tabella di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2108/84	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1, fatta eccezione per l'ultima parte della seconda frase
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2, fatta eccezione per l'ultima frase
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1, fatta eccezione per la prima parte della frase
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 3
—	Articolo 4, paragrafo 1
—	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 2, fatta eccezione per la prima parte della prima frase
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 4	Articolo 6, paragrafo 2, fatta eccezione per la prima parte della prima frase nel primo e nel secondo comma
—	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 5	Articolo 7, fatta eccezione per l'ultima frase
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
—	Articolo 8, paragrafo 2, fatta eccezione per la prima parte della prima frase
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 1, fatta eccezione per l'ultima parola dell'ultima frase
—	Articolo 9, paragrafo 2
—	Articolo 9, paragrafo 3
—	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 6 bis	Articolo 1, lettera b)
—	Articolo 1, lettera a)
Articolo 6 ter, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1, fatta eccezione per l'ultima frase
Articolo 6 ter, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 6 ter, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 6 ter, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 6 ter, paragrafo 5	Articolo 10, paragrafo 5
Articolo 6 quater, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1, e articolo 11, paragrafo 1, fatta eccezione per la seconda parte della seconda frase
Articolo 6 quater, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 6 quater, paragrafo 3	Articolo 13
Articolo 6 quater, paragrafo 4	Articolo 11, paragrafo 2, lettere a), b) e c), fatta eccezione per la prima parte della prima frase
—	Articolo 14
Articolo 6 quinquies	Articolo 15, fatta eccezione per l'ultima parte della prima frase
—	Articolo 16, paragrafo 1
—	Articolo 16, paragrafo 2
—	Articolo 16, paragrafo 3
—	Articolo 17, paragrafo 1
—	Articolo 17, paragrafo 2
—	Articolo 17, paragrafo 3
—	Articolo 18, paragrafo 1

Regolamento (CEE) n. 2108/84	Presente regolamento
—	Articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b)
—	Articolo 18, paragrafo 3, lettere a) e b)
—	Articolo 19, paragrafo 1
—	Articolo 19, paragrafo 2
—	Articolo 19, paragrafo 3
—	Articolo 20
—	Articolo 21
Articolo 7	Articolo 22, fatta eccezione per la seconda frase
—	Allegato I
—	Allegato II
Allegato	Allegato III
—	Allegato IV
—	Allegato V

REGOLAMENTO (CE) N. 130/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2003

che fissa, per la campagna 2003/2004, gli aiuti per i pomodori destinati alla trasformazione nel quadro del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/2002 ⁽⁴⁾, prevede che la Commissione pubblichi l'importo degli aiuti da applicare, segnatamente per i pomodori, previa verifica del rispetto dei limiti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede alla lettera c) che per la campagna 2003/2004 il superamento dei limiti di trasformazione sia calcolato in base alla media dei quantitativi conferiti all'industria di trasformazione, con il beneficio dell'aiuto, nel corso delle due campagne 2001/2002 e 2002/2003.

- (3) La media dei quantitativi di pomodori conferiti all'industria di trasformazione con il beneficio dell'aiuto nel corso delle due campagne 2001/2002 e 2002/2003, comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 449/2001, è inferiore al limite comunitario. Dato che tale limite non è stato superato, gli aiuti relativi alla campagna 2003/2004 devono essere mantenuti al livello fissato dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2003/2004, l'aiuto per i pomodori di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 34,50 EUR/tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 206 del 3.8.2002, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 131/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1898/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 20 al 23 gennaio 2003, è fissata una restituzione massima pari a 275,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1898/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 132/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1896/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 20 al 23 gennaio 2003, è fissata una restituzione massima pari a 156,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1896/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 133/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1897/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 20 al 23 gennaio 2003, è fissata una restituzione massima pari a 162,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 134/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2003

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2200/2002 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1961/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i titoli del sistema A1.
- (3) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.

1961/2001, qualora venissero rilasciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a partire dal 21 gennaio 2003 per le nocciole con guscio. Di conseguenza, è opportuno fissare, per tale prodotto, una percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste il 21 gennaio 2003 e respingere le domande di titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione del sistema A1 per le nocciole con guscio, la cui domanda è stata presentata il 21 gennaio 2003 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2200/2002, sono rilasciati nei limiti del 58,1 % da applicare alle quantità richieste.

Per il suddetto prodotto sono respinte le domande di titolo del sistema A1 presentate dal 21 gennaio 2003 al 24 giugno 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽³⁾ GU L 335 del 12.12.2002, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 135/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2003

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2002 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2332/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Le domande presentate nel mese di gennaio 2003 per taluni prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2003, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 24.12.2002, pag. 20.

ALLEGATO

Quantità disponibili per il periodo fra il 1° gennaio 2003 e il 30 giugno 2003

ALLEGATO I. A

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4590	1,0000
09.4599	0,0088
09.4591	1,0000
09.4592	—
09.4593	1,0000
09.4594	1,0000
09.4595	0,0087
09.4596	0,0156

ALLEGATO I. B

1. Prodotti originari della Polonia

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4813	0,0089
09.4814	0,0089
09.4815	0,0092

2. Prodotti originari della Repubblica ceca

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4611	0,0091
09.4612	0,0091
09.4613	1,0000

3. Prodotti originari della Repubblica slovacca

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4611	0,0090
09.4612	0,0092
09.4613	1,0000

4. Prodotti originari dell'Ungheria

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4775	0,0097
09.4776	—
09.4777	0,0100
09.4778	0,0120
09.4733	1,0000

5. Prodotti originari della Romania

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4758	0,6233

6. Prodotti originari della Bulgaria

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4660	1,0000

7. Prodotti originari dell'Estonia

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4578	0,0413
09.4546	0,0095
09.4579	—
09.4580	1,0000
09.4547	0,0088
09.4581	0,0105
09.4582	0,0127

8. Prodotti originari della Lettonia

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4872	—
09.4873	1,0000
09.4874	—
09.4551	0,0096
09.4552	0,2857

9. Prodotti originari della Lituania

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4862	0,0390
09.4863	1,0000
09.4864	—
09.4865	1,0000
09.4866	0,0090
09.4557	0,0092

10. Prodotti originari della Slovenia

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4086	0,4347
09.4087	—
09.4088	0,0431

ALLEGATO I. C

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4026	—
09.4027	—

ALLEGATO I. D

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4101	1,0000

ALLEGATO I. E

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4151	—

ALLEGATO I. F

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4155	1,0000
09.4156	1,0000

ALLEGATO I. G

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4159	—

REGOLAMENTO (CE) N. 136/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2003

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2201/2002 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i pomodori, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento

pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i pomodori esportati dopo il 24 gennaio 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2201/2002 per i pomodori la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 24 gennaio 2003 e prima del 15 marzo 2003, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽³⁾ GU L 286 del 24.10.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 137/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2003
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 63/2003 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 63/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 63/2003 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 19.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽²⁾	0,00
1002 00 00	Segala	27,21
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	42,69
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	42,69
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	27,21

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore beneficia di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15.1.2003 al 24.1.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	132,53	89,10	218,31 (***)	208,31 (***)	188,31 (***)	119,24 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	36,27	14,82	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 3, del regolamento (CE) n. 2378/2002].

(***). Fob Gulf.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 14,90 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 23,16 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 138/2003 DEL CONSIGLIO
del 21 gennaio 2003**

che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 ⁽¹⁾, sono sorti problemi circa i prodotti tessili importati in circostanze particolari, segnatamente come campioni commerciali o spedizioni di valore trascurabile.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3030/93 non contiene disposizioni relative all'esonero dei prodotti tessili importati dall'applicazione delle norme ivi contenute, quali le restrizioni quantitative, il rilascio di licenze e gli altri requisiti amministrativi.
- (3) È opportuno prevedere un'esenzione da queste misure a determinate condizioni per i campioni di prodotti tessili.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1541/98 ⁽²⁾, stabilisce norme generali relative alle attestazioni d'origine per i prodotti tessili e i capi di abbigliamento di cui alla sezione XI della nomenclatura combinata, elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93. A norma degli articoli 2 e 3 dello stesso regolamento, per essere immessi in libera pratica nella Comunità, i prodotti tessili elencati nei gruppi IA, IB, IIA e IIB dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 devono essere accompagnati da un certificato d'origine, mentre per i prodotti figuranti in altri gruppi dell'allegato I, ossia IIIA, IIIB, IV e V, è sufficiente una dichiarazione di origine.

(5) Alcuni accordi, protocolli o altre intese bilaterali conclusi tra la Comunità e i paesi fornitori sono più restrittivi rispetto a queste disposizioni di carattere generale e, in particolare, richiedono un certificato di origine per i gruppi di prodotti diversi da IA, IB, IIA e IIB dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 oppure richiedono l'uso di moduli specifici per la certificazione dell'origine laddove il regolamento (CE) n. 1541/98 si limita a specificare le condizioni generali che i moduli utilizzati dovrebbero soddisfare.

(6) Ai fini di una semplificazione amministrativa, è auspicabile puntare a un unico sistema normativo per l'attestazione d'origine delle importazioni di prodotti tessili e di capi di abbigliamento provenienti da qualsiasi paese. A tale riguardo, si ritiene opportuno attenersi alle disposizioni generali di cui al regolamento (CE) n. 1541/98.

(7) Oltre che ai requisiti specifici previsti dagli accordi bilaterali con i paesi terzi, quindi, si dovrebbe consentire di dimostrare l'origine dei tessili e dei capi di abbigliamento secondo i requisiti di carattere generale di cui al regolamento (CE) n. 1541/98.

(8) La Repubblica popolare cinese ha aderito all'Organizzazione mondiale per il commercio l'11 dicembre 2001.

(9) Tra i requisiti e le condizioni legati all'adesione di tale paese all'OMC, il paragrafo 242 della relazione del gruppo di lavoro, che è parte integrante del protocollo di adesione della Cina all'OMC, prevede una specifica clausola di salvaguardia valida fino al 31 dicembre 2008 concernente le importazioni, dalla Cina verso un paese membro dell'OMC, di prodotti tessili e capi di abbigliamento, disciplinati dall'accordo sui tessili e sull'abbigliamento (ATA).

(10) Le misure di salvaguardia previste nel regolamento (CEE) n. 3030/93 dovrebbero essere allineate al paragrafo 242 e stabilire che saranno applicabili alla Cina fino al termine del 2008 nel quadro della clausola di salvaguardia specifica.

(11) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93,

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2002 della Commissione (GU L 375 del 31.12.2002, pag. 91).

⁽²⁾ GU L 202 del 18.7.1998, pag. 11.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue:

1) l'articolo 1 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento si applica:

- alle importazioni nella Comunità dei prodotti tessili elencati nell'allegato I originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi, protocolli o altre intese bilaterali di cui all'allegato II,
- alle importazioni di prodotti tessili, elencati nell'allegato X, che, per quanto riguarda la Comunità, non sono stati integrati nel GATT del 1994 ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 6 o 8, dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento (ATA) e originari di paesi terzi, membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). In deroga a questa disposizione l'articolo 10 bis si applica ai prodotti tessili elencati nell'allegato I, alle condizioni stabilite dal suddetto articolo.»;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. I requisiti per l'attestazione d'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definiti nell'allegato III e nella legislazione comunitaria pertinente. Tuttavia, in luogo delle attestazioni di origine richieste da accordi bilaterali, protocolli o altre intese che stabiliscono regole più rigorose, possono anche essere accettate attestazioni d'origine presentate in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1541/98.

Le procedure di verifica dell'origine di questi prodotti sono definite nell'allegato IV e nella legislazione comunitaria pertinente.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. In deroga al presente regolamento, l'importazione dei prodotti tessili specificati in appresso non è soggetta a restrizioni quantitative, licenze o requisiti inerenti all'attestazione d'origine:

- a) campioni di prodotti tessili il cui valore è trascurabile e che non possono servire che a procurare ordinazioni di merci della specie che essi rappresentano, ai fini della loro importazione nel territorio doganale della Comunità. Le autorità competenti possono esigere che, per fruire della deroga, alcuni articoli siano messi definitivamente fuori uso mediante lacerazione, perforazione, marcatura visibile ed indelebile o altro procedimento, senza che tale operazione possa avere l'effetto di privarli della qualità di campioni. Per "campioni di prodotti tessili" si intendono gli articoli che rappresentano una categoria di merci il cui tipo di presentazione e la cui quantità per una stessa specie o qualità di merce li rende inutilizzabili per fini diversi dalla promozione delle vendite;

- b) Campioni rappresentativi di prodotti tessili fabbricati fuori dal territorio doganale della Comunità e destinati a un'esposizione o ad una manifestazione consimile, sempre che essi:

- siano identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi uno scarso valore unitario,
- non possano prestarsi alla commercializzazione, o
- il loro valore globale e la loro quantità, siano in rapporto con la natura delle manifestazioni, col numero di visitatori e con l'importanza della partecipazione dell'espositore.»;

2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Misure di salvaguardia speciali per la Cina

1. Se le importazioni nella Comunità di prodotti tessili e capi di abbigliamento originari della Cina disciplinati dall'ATA rischiano, a causa di distorsioni del mercato, di pregiudicare l'andamento stabile degli scambi di questi prodotti, tali importazioni possono essere subordinate, fino al 31 dicembre 2008, a specifiche misure di salvaguardia alle seguenti condizioni:

- a) su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione avvia consultazioni con la Cina al fine di risolvere o prevenire tali distorsioni del mercato. Nella richiesta di consultazioni viene fornita alla Cina una dichiarazione dettagliata sui motivi e le giustificazioni della suddetta richiesta, corredata di dati aggiornati comprovanti l'esistenza o il rischio di distorsioni del mercato e il ruolo che svolgono in tale contesto i prodotti di origine cinese. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e il periodo di consultazione dura 90 giorni dalla stessa data, salvo diverso accordo tra le parti.

Una volta ricevuta la richiesta di consultazioni, la Cina provvede, nel suddetto periodo, a mantenere le spedizioni di tessili o prodotti tessili appartenenti alla(e) categoria(e) oggetto di consultazioni ad un livello non superiore del 7,5 % (6 % per le categorie di prodotti di lana) rispetto alle importazioni effettuate nei primi 12 mesi dell'ultimo periodo di 14 mesi precedenti il mese in cui è effettuata la richiesta di consultazioni.

- b) Se nel periodo di consultazione di 90 giorni le parti non raggiungono una soluzione soddisfacente, la Commissione ha il diritto di istituire un limite quantitativo per la categoria o le categorie oggetto di consultazioni. Il limite quantitativo è fissato sulla base del livello al quale la Cina ha sospeso le spedizioni alla data di ricezione della richiesta di consultazioni da parte della Comunità. I limiti quantitativi sono in vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata richiesta la consultazione o, se mancano tre o un numero inferiore di mesi alla fine dell'anno, per un periodo di 12 mesi dalla data di richiesta delle consultazioni. Le consultazioni con la Cina proseguono nel periodo di applicazione dei limiti quantitativi stabiliti a norma della presente disposizione.

c) Salvo diverso accordo tra la Comunità e la Cina, nessuna misura adottata ai sensi del presente paragrafo resta in vigore per più di un anno se non viene nuovamente richiesta. È opportuno evitare di applicare simultaneamente misure allo stesso prodotto a norma del presente comma e della sezione 16 del protocollo di adesione della Cina all'OMC. Le misure adottate ai sensi della lettera b) saranno oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. I limiti quantitativi fissati a norma del presente articolo non si applicano ai prodotti già inoltrati verso la Comunità,

a condizione che siano stati spediti dal paese fornitore di cui sono originari per essere esportati verso la Comunità prima della notifica della richiesta di consultazioni.

3. Le misure di cui al presente articolo, compreso l'avvio di consultazioni previsto al paragrafo 1, lettera a), sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. CHRISTODOULAKIS

REGOLAMENTO (CE) N. 139/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2003

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 gennaio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	102,8
	204	59,5
	212	111,3
	999	91,2
0707 00 05	052	123,0
	628	151,4
	999	137,2
0709 10 00	220	43,3
	999	43,3
0709 90 70	052	135,0
	204	172,2
	999	153,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	45,9
	204	56,1
	212	43,5
	220	50,8
	624	80,1
	999	55,3
0805 20 10	204	76,9
	999	76,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	53,5
	204	57,0
	220	82,6
	464	138,3
	600	78,5
	624	79,9
	999	81,6
0805 50 10	052	71,0
	220	94,9
	600	61,7
	999	75,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	131,9
	060	43,3
	400	94,9
	404	105,6
	720	111,4
	999	97,4
0808 20 50	388	121,1
	400	105,5
	720	79,3
	999	102,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 140/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2003

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1634/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie dell'Ungheria, della Repubblica ceca e della Romania. Tuttavia, le quantità indicate nelle domande di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, se nel corso del periodo contingente, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, secondo e terzo periodo indicato al precedente considerando sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo. Tenuto conto dei quantitativi rimanenti del terzo periodo nonché delle nuove concessioni previste dalla decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽³⁾, è opportuno stabilire per il quarto periodo, che va dal 1° aprile al 30 giugno 2003, i quantitativi disponibili per i paesi interessati,

1. Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura:

- a) 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 originari dell'Ungheria e della Repubblica ceca;
- b) 100 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80 originari della Romania;
- c) 6,55569 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50 originari della Polonia.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2003, ammontano a:

- a) carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202:
 - 9 610 t di carni originarie dell'Ungheria,
 - 3 370 t di carni originarie della Repubblica ceca,
 - 3 500 t di carni originarie della Slovacchia,
 - 250 t di carni originarie della Bulgaria,
 - 3 360 t di carni originarie della Romania;
- b) 1 000 t di prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59 e 0210 99 90 originarie dell'Ungheria;
- c) 4 800 t di carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202 originarie della Polonia o 2 242,99 t di prodotti trasformati del codice NC 1602 50 originari della Polonia;
- d) 250 t di prodotti del settore delle carni bovine del codice NC 1602 50 originarie della Romania.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2003.

⁽¹⁾ GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.⁽²⁾ GU L 247 del 14.9.2002, pag. 7.⁽³⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 141/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2003

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di gennaio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1429/2002 per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1429/2002 della Commissione, del 2 agosto 2002, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1362/2002 e (CE) n. 1361/2002 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1633/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1429/2002 sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2003. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di prodotti del

settore delle carni bovine originarie della Lituania. Non sono state chieste domande di certificati d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originarie dell'Estonia e della Lettonia.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2003 per la Lituania nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1429/2002 sono soddisfatte integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 206 del 3.8.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 247 del 14.9.2002, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 142/2003 DELLA COMMISSIONE**del 27 gennaio 2003****che chiude il procedimento di salvaguardia per determinati prodotti di acciaio e dispone il rimborso di determinati dazi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 e del regolamento (CE) n. 519/94,

considerando quanto segue:

PROCEDURA

- (1) Il 6 marzo 2002, alcuni Stati membri («Stati membri interessati») hanno informato la Commissione che l'andamento delle importazioni rendeva necessario il ricorso a misure di salvaguardia, hanno fornito informazioni contenenti gli elementi di prova disponibili a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 519/94 e hanno chiesto alla Commissione di istituire misure provvisorie di salvaguardia e di aprire un'inchiesta di salvaguardia.
- (2) Secondo gli Stati membri interessati, le importazioni di determinati prodotti di acciaio hanno registrato di recente aumenti di considerevole entità. Inoltre, le misure di difesa commerciale statunitensi comportano una chiusura del mercato nazionale che, oltre a privare sostanzialmente i produttori comunitari di uno sbocco importante per le loro esportazioni, crea le condizioni per una massiccia deviazione del commercio dell'acciaio dagli Stati Uniti verso la Comunità europea («Comunità»). L'acciaio destinato agli Stati Uniti sarà ridestinato alla Comunità. In tal caso, il livello già elevato delle importazioni a basso prezzo potrebbe registrare un vertiginoso aumento, perturbando ulteriormente il mercato comunitario dell'acciaio già colpito in precedenza da un incremento delle importazioni con un rischio di grave pregiudizio per i produttori comunitari.
- (3) Gli Stati membri interessati hanno fatto presente che i produttori comunitari avevano fornito le informazioni necessarie e hanno chiesto alla Commissione di adottare urgentemente misure di salvaguardia comunitarie, dichiarando che un eventuale ritardo causerebbe un pregiudizio a cui sarebbe poi difficile ovviare.
- (4) La Commissione ha informato tutti gli Stati membri della situazione e ha chiesto il parere del comitato consultivo in merito alle modalità e alle condizioni d'importazione, all'andamento delle importazioni e alla minaccia di grave pregiudizio per ciascuno dei settori interessati, nonché ai vari aspetti della situazione economica e commerciale per quanto concerne i prodotti comunitari in questione.

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.⁽⁴⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.

- (5) Il 28 marzo 2002, la Commissione ha avviato un'inchiesta relativa al grave pregiudizio o alla minaccia di grave pregiudizio per i produttori comunitari di prodotti simili ad alcuni prodotti di acciaio importati o in diretta concorrenza con essi. I 21 prodotti di acciaio oggetto dell'inchiesta sono: 1) prodotti laminati a caldo arrotolati non legati, 2) lamiere e fogli laminati a caldo non legati, 3) nastri laminati a caldo non legati, 4) prodotti piatti laminati a caldo legati, 5) fogli laminati a freddo, 6) lamiere dette «magnetiche» (escluso il tipo GOES), 7) fogli rivestiti di metallo, 8) lamiere a rivestimento organico, 9) prodotti stagnati, 10) lamiere quarto, 11) lamiere a caldo, 12) laminati commerciali non legati e profilati leggeri, 13) laminati commerciali legati e profilati leggeri, 14) tondi per cemento armato, 15) barre e profilati di acciaio inossidabile, 16) vergella di acciaio inossidabile, 17) cavi in acciaio inossidabile, 18) accessori per tubi (< 609,6 mm), 19) flange (non in acciaio inossidabile), 20) tubi gas e 21) profilati cavi.
- (6) Lo stesso giorno, in base alle informazioni raccolte e verificate prima dell'inizio dell'inchiesta, sono state istituite misure provvisorie su 15 prodotti di acciaio oggetto dell'inchiesta, vale a dire i prodotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19 di cui al considerando 5.
- (7) La Commissione ha svolto un'inchiesta completa per ciascuno dei 21 prodotti, avvisando ufficialmente i produttori esportatori, gli importatori e le loro associazioni rappresentative notoriamente interessate, i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari. La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti suddette nonché a quelle che si sono manifestate entro i termini fissati nell'avviso di apertura. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 519/94 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3285/94, la Commissione ha dato inoltre alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (8) Alcuni produttori esportatori, produttori comunitari, importatori e utilizzatori, le loro rispettive associazioni e i governi dei paesi terzi hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti interessate che hanno fatto domanda entro il termine fissato, dichiarando che l'esito del procedimento poteva avere ripercussioni su di esse e che avevano motivi particolari per chiedere di essere sentite, hanno ottenuto un'audizione. Nell'elaborare le conclusioni definitive si è tenuto conto delle osservazioni scritte e orali delle parti. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione definitiva. Si sono svolte visite di verifica presso 30 produttori comunitari, 12 produttori esportatori e 2 importatori.
- (9) I risultati delle inchieste riguardo ai prodotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 18 e 19 sono esposti nel regolamento (CE) n. 1694/2002 della Commissione⁽¹⁾ che ha istituito misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di tali prodotti, mentre i risultati riguardo ai prodotti n. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20 e 21 sono esposti nel regolamento (CE) n. 1695/2002 della Commissione⁽²⁾ che ha chiuso i procedimenti di salvaguardia per tali prodotti, istituito un sistema di sorveglianza per determinati prodotti di acciaio e disposto il rimborso di determinati dazi.
- (10) Nel settembre 2002, la Commissione ha ricevuto nuove informazioni riguardo ai prodotti n. 9, 10 e 14, secondo le quali l'andamento delle importazioni nel 2002 registrava un incremento di gran lunga superiore rispetto al 2001 e i produttori comunitari registravano nel 2002 perdite finanziarie e vendite ridotte. Pertanto, la Commissione ha ritenuto opportuno continuare le inchieste per i prodotti in questione. A tal fine, con avviso pubblicato l'11 dicembre 2002⁽³⁾ essa ha comunicato che, nelle circostanze eccezionali ivi descritte, i termini per la conclusione delle inchieste di salvaguardia relative ai prodotti in questione erano prorogati dal 27 dicembre 2002 al 27 febbraio 2003. La Commissione ha raccolto e verificato le informazioni che riteneva necessarie da parte dei produttori comunitari e degli esportatori verso la Comunità e ha effettuato visite di verifica presso 14 produttori comunitari. Queste inchieste sono ora compiute e i risultati relativi ai prodotti n. 9, 10 e 14 sono esposti qui di seguito.

⁽¹⁾ GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 261 del 28.9.2002, pag. 124.

⁽³⁾ GU C 308 dell'11.12.2002, pag. 37.

RISULTATI DELL'INCHIESTA

Prodotto 9: Prodotti stagnati*Prodotto in esame*

- (11) I prodotti in esame sono alcuni tipi di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati:
- arrotolati, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, oppure
 - stagnati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche, o di alcune altre sostanze.
- (12) I prodotti in esame (in appresso denominati «prodotti stagnati») sono attualmente classificabili ai seguenti codici NC: 7209 18 99, 7210 11 10, 7210 11 90, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 12 90, 7210 50 10, 7210 50 90, 7210 70 31, 7210 90 33, 7211 23 51, 7212 10 10, 7212 10 91, 7212 10 93, 7212 10 99, 7212 40 10, 7212 40 95.
- (13) I prodotti stagnati si ottengono mediante laminazione a freddo di lamiera di ferro o di acciai non legati e, secondo i casi, pittura, verniciatura o rivestimento con stagno o altri materiali. Essi sono generalmente usati nella fabbricazione di lattine e altri tipi di imballaggi.

Incremento delle importazioni

- (14) La Commissione ha analizzato le importazioni del prodotto in esame per il periodo 1997-2001, sia in termini assoluti che rispetto alla produzione destinata alla vendita e alla produzione comunitaria totale, compreso l'uso vincolato (in appresso: «produzione totale»). La Commissione ha inoltre analizzato l'andamento delle importazioni nel 2002, in termini sia assoluti che relativi. La tabella seguente illustra l'andamento delle importazioni per ciascuno degli anni del periodo 1997-2001. Per il 2002, sono riportate le importazioni effettive fino al mese di giugno con una stima per l'intero anno.

Prodotto 9**Prodotti stagnati***Consumo*

	1997	1998	1999	2000	2001	2002 stima	2002 gennaio- giugno
Volume (in t)	3 947 987	4 147 807	3 932 959	4 249 024	3 889 003	4 006 821	2 109 939

Dati relativi alle importazioni

Importazioni totali	1997	1998	1999	2000	2001	2002 stima	2002 gennaio- giugno
Volume (in t)	338 999	479 313	616 680	536 302	524 836	547 780	299 709
Tasso di aumento (in %)		41,4	28,7	- 13,0	- 2,1	4,4	
Quota di mercato (in %)	8,6	11,6	15,7	12,6	13,5	13,7	14,2
Rapporto importazioni/produzione totale (in %)	7,5	10,1	14,4	11,4	12,1	12,4	12,9
Rapporto importazioni/produzione venduta (in %)	7,5	10,3	14,5	11,5	12,2	12,6	13,2
Prezzi unitari (in euro/t)	n/d	583	539	676	596	550	557

	1998/1997	1999/1998	2000/1999	2001/2000	2002/2001
Volume espresso in medie mobili (in t)	409 156	547 997	576 491	530 569	536 308

- (15) Le importazioni del prodotto in esame sono aumentate dell'80 % in termini assoluti tra il 1997 e il 1999, sono poi diminuite del 15 % tra il 1999 e il 2001 e nel 2002 hanno registrato un aumento del 4 %. Rispetto alla produzione totale e alla produzione destinata alla vendita, le importazioni sono aumentate dal 7,5 % circa nel 1997 al 14,5 % circa nel 1999. Nel 2000 sono scese all'11,5 circa per poi aumentare nuovamente nel 2001. Nel 2002 le importazioni sono aumentate sia rispetto alla produzione totale che alla produzione destinata alla vendita, ma sono rimaste al di sotto del livello del 1999.

Conclusioni

- (16) Tenuto conto del calo delle importazioni, in termini sia assoluti che relativi, tra il 1999 e il 2001, e nonostante l'incremento registrato nel 2002, non si può stabilire che vi sia stato di recente un aumento repentino e considerevole delle importazioni. La Commissione conclude pertanto che non sussistono le condizioni essenziali per l'adozione di misure di salvaguardia definitive.

Prodotto 10: Lamiere quarto

Prodotto in esame

- (17) I prodotti in esame sono:

alcuni tipi di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, non placcati né rivestiti, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:

- diversi da quelli che presentano motivi in rilievo di larghezza di 600 mm o più e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7208 51 30 (codice TARIC 7208 51 30 10), ex 7208 51 50 (codice TARIC 7208 51 50 10), ex 7208 51 91 (codice TARIC 7208 51 91 10), ex 7208 51 99 (codice TARIC 7208 51 99 10), o di larghezza di 2 050 mm o più e di spessore di 4,75 mm o più ma non superiore a 10 mm, attualmente classificabili al codice NC ex 7208 52 91 (codice TARIC 7208 52 91 10), o
- di larghezza di 600 mm o più, diversi da quelli semplicemente laminati a caldo, attualmente classificabili ai codici NC 7208 90 10 e 7208 90 90,

alcuni tipi di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati di larghezza di 600 mm o più, placcati o rivestiti, diversi da quelli stagnati, piombati (compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno), zincati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, rivestiti di alluminio, o dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche; diversi da quelli argentati, dorati, platinati o smaltati; semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, placcati (CECA), attualmente classificabili al codice NC 7210 90 31, e

alcuni tipi di prodotti laminati piatti di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili), di larghezza di 600 mm o più, diversi dagli acciai al silicio detti «magnetici» o dagli acciai rapidi,

- semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, diversi da quelli di spessore inferiore a 4,75 mm (CECA), attualmente classificabili ai codici NC 7225 40 20 e 7225 40 50, e
- diversi da quelli semplicemente laminati a caldo o laminati a freddo; diversi da quelli zincati, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) attualmente classificabili al codice NC 7225 99 10.

- (18) Il prodotto in esame è fabbricato mediante laminazione di lamiere di acciaio sui quattro lati. È utilizzato in molte applicazioni, in particolare per cantieristica, ingegneria e fabbricazione di tubi.

Incremento delle importazioni

- (19) La Commissione ha analizzato le importazioni del prodotto in esame per il periodo 1997-2001, sia in termini assoluti che rispetto alla produzione destinata alla vendita e alla produzione comunitaria totale, compreso l'uso vincolato (in appresso: «produzione totale»). La Commissione ha inoltre analizzato l'andamento delle importazioni nel 2002, in termini sia assoluti che relativi. La tabella seguente illustra l'andamento delle importazioni per ciascuno degli anni del periodo 1997-2001. Per il 2002, sono riportate le importazioni effettive fino al mese di giugno con una stima per l'intero anno.

Prodotto 10**Lamiere quarto***Consumo*

	1997	1998	1999	2000	2001	2002 (stima)	2002 (gennaio- giugno)
Volume (in t)	9 198 227	10 069 103	8 207 564	8 699 946	9 045 288	8 411 598	4 552 723

Dati relativi alle importazioni

	1997	1998	1999	2000	2001	2002 (stima)	2002 (gennaio- giugno)
Importazioni totali							
Volume (in t)	1 811 787	2 285 468	1 423 355	1 173 890	1 715 357	1 453 445	775 131
Tasso di aumento (in %)		26,1	- 37,7	- 17,5	46,1	- 15,3	- 17,3
Quota di mercato (in %)	19,7	22,7	17,3	13,5	19,0	17,3	17,0
Rapporto importazioni/produzione totale (in %)	16,6	20,4	14,7	11,5	17,0	15,3	16,4
Rapporto importazioni/produzione venduta (in %)	19,7	24,3	17,9	13,3	19,7	18,1	19,3
Prezzi unitari (in euro/t)	269	330	268	320	323	332	330

	1998/1997	1999/1998	2000/1999	2001/2000	2002/2001
Volume espresso in medie mobili (in t)	2 048 628	1 854 412	1 298 623	1 444 624	1 584 401

- (20) Le importazioni del prodotto in esame sono aumentate in termini assoluti da 1,8 milioni di t nel 1997 a 2,3 milioni di t nel 1998, ma sono scese a 1,2 milioni di t nel 2000, prima di aumentare nuovamente a 1,7 milioni di t nel 2001. Benché tra il 2000 e il 2001 le importazioni siano notevolmente aumentate, occorre considerare che esse sono rimaste al di sotto dei livelli del 1997 e del 1998. Per il 2002 si considera un calo delle importazioni stimato a 1,5 milioni di t.
- (21) Le stesse tendenze generali si possono osservare in relazione all'andamento sia del rapporto tra importazioni e produzione totale che del rapporto tra importazioni e produzione destinata alla vendita.

Conclusioni

- (22) Tenuto conto dell'andamento delle importazioni (e, in particolare del fatto che i livelli d'importazione recenti rimangono al di sotto dei livelli del 1997 e del 1998), non si può stabilire che vi sia stato di recente un aumento repentino e considerevole delle importazioni. La Commissione conclude pertanto che non sussistono le condizioni essenziali per l'adozione di misure di salvaguardia definitive.

Prodotto 14: Tondi per cemento armato*Prodotto in esame*

- (23) I prodotti in esame sono le barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione e hanno dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione. Detti prodotti sono attualmente classificabili ai codici NC 7214 20 00 e 7214 99 10.

- (24) I prodotti in esame si fabbricano usando billette (prodotti semilavorati) che vengono laminate a caldo nel diametro richiesto. Sono principalmente utilizzati come rinforzo dall'industria edilizia.

Incremento delle importazioni

- (25) La Commissione ha analizzato le importazioni del prodotto in esame per il periodo 1997-2001, sia in termini assoluti che rispetto alla produzione destinata alla vendita e alla produzione comunitaria totale, compreso l'uso vincolato (in appresso: «produzione totale»). La Commissione ha inoltre analizzato l'andamento delle importazioni nel 2002, in termini sia assoluti che relativi. La tabella seguente illustra l'andamento delle importazioni per ciascuno degli anni del periodo 1997-2001. Per il 2002, sono riportate le importazioni effettive fino al mese di giugno con una stima per l'intero anno.

Prodotto 14

Tondi per cemento armato

Consumo

	1997	1998	1999	2000	2001	2002 (stima)	2002 (gennaio- giugno)
Volume (in t)	11 343 116	11 879 644	13 101 025	12 866 281	13 227 634	13 680 979	7 134 912

Dati relativi alle importazioni

	1997	1998	1999	2000	2001	2002 (stima)	2002 (gennaio- giugno)
Importazioni totali							
Volume (in t)	476 486	676 765	1 456 082	1 216 116	1 499 580	1 673 218	816 274
Tasso di aumento (in %)		42,0	115,2	- 16,5	23,3	11,6	
Quota di mercato (in %)	4,2	5,7	11,1	9,5	11,3	12,2	11,4
Rapporto importazioni/produzione totale (in %)	4,1	5,8	11,9	10,0	11,9	13,3	12,8
Rapporto importazioni/produzione vendita (in %)	4,1	5,8	11,9	10,0	11,9	13,3	12,8
Prezzi unitari (in euro/t)	223	224	213	247	249	248	240

	1998/1997	1999/1998	2000/1999	2001/2000	2002/2001
Volume espresso in medie mobili (in t)	576 626	1 066 424	1 336 099	1 357 848	1 586 399

- (26) Le importazioni del prodotto in esame sono aumentate in termini assoluti da 0,5 milioni di t nel 1997 a 1,5 milioni di t nel 1999, sono scese a 1,2 milioni di t nel 2000, prima di aumentare nuovamente a 1,5 milioni di t nel 2001. In questo periodo il rapporto tra importazioni e produzione totale e tra importazioni e produzione destinata alla vendita è aumentato nello stesso modo. Nel 2002 le importazioni sono aumentate a 1,7 milioni di t.

Grave pregiudizio

- (27) La Commissione ha esaminato se i produttori comunitari abbiano subito un grave pregiudizio a causa dell'aumento delle importazioni. Considerando il periodo 1997-2001 nel suo insieme e l'andamento del 2002, si è osservato quanto segue:

- la capacità è leggermente diminuita nel periodo 1997-2001, passando da 18,8 milioni di t nel 1997 a 18,2 milioni di t nel 2001, e si è mantenuta a 18,2 milioni di t nel 2002,

- la produzione è aumentata dell'8 % nel periodo 1997-2001, raggiungendo 12,6 milioni di t, ed è rimasta stabile (12,5 milioni di t) nel 2002,
- le vendite nella Comunità sono aumentate del 9 % nel periodo 1997-2001, raggiungendo 12,7 milioni di t nel 2001, e sono rimaste stabili (12,8 milioni di t) nel 2002,
- il prezzo unitario delle vendite comunitarie, dopo una lieve diminuzione nel 1997 e nel 1998, ha registrato un aumento costante raggiungendo 253 EUR/t nel 2002, con un incremento complessivo del 5 % rispetto al 1997; nel 2002, i prezzi sono aumentati del 2 %, a 258 EUR/t,
- i prezzi medi all'importazione non risultano sottoquotati rispetto al prezzo medio del prodotto comunitario né nel 2001 (- 3,4 %) né nel 2002 (- 0,6 %),
- l'utile netto sulle vendite comunitarie (%) è aumentato nel periodo 1997-2001, passando dallo 0,5 % al 3,5 %, ed è ulteriormente migliorato nel 2002, passando al 4,6 %,
- la quota di mercato dei produttori comunitari è scesa dal 96 % all'89 % tra il 1997 e il 2001, e all'88 % nel 2002.

Conclusioni

- (28) Nonostante una diminuzione della quota di mercato nel periodo 1997-2001, considerato complessivamente, gli indicatori economici della situazione dei produttori comunitari non rivelano un considerevole deterioramento generale della loro posizione. In effetti, la redditività e la maggior parte degli altri indicatori hanno registrato nel periodo più recente un andamento positivo. Nel 2002, i produttori comunitari hanno nuovamente subito una diminuzione della quota di mercato, ma la redditività e la maggior parte degli altri indicatori hanno registrato un miglioramento, così che la loro situazione complessiva rimane tendenzialmente positiva.
- (29) Pur potendosi ragionevolmente sostenere che le importazioni hanno registrato un aumento repentino e considerevole, la Commissione, in assenza di un considerevole deterioramento generale della situazione dei produttori comunitari e visto l'andamento positivo della maggior parte degli indicatori di pregiudizio nel 2001, tendenza confermata nel 2002, conclude che non sussistono le condizioni essenziali per l'adozione di misure di salvaguardia definitive.

CONSIDERAZIONI FINALI

- (30) Per i motivi sopra esposti, la Commissione ritiene che non sussistano le condizioni per l'istituzione di misure di salvaguardia definitive per i prodotti n. 9, 10 e 14.
- (31) I procedimenti di salvaguardia devono quindi essere chiusi per i suddetti prodotti. Gli eventuali dazi supplementari pagati per tali prodotti in conformità delle misure provvisorie devono essere rimborsati.
- (32) Il presente regolamento non pregiudica il sistema di sorveglianza a posteriori istituito dal regolamento (CE) n. 1695/2002 della Commissione, che riguarda anche i prodotti n. 9, 10 e 14,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il procedimento di salvaguardia è chiuso per i prodotti n. 9, 10 e 14, la cui descrizione particolareggiata figura nell'allegato 1.

Articolo 2

Tutti gli importi pagati in relazione a dazi supplementari a norma delle misure di salvaguardia provvisorie istituite dal regolamento (CE) n. 560/2002 della Commissione ⁽¹⁾ per i prodotti n. 9, 10 e 14, la cui descrizione particolareggiata figura nell'allegato 1, devono essere rimborsati prima possibile.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 85 del 28.3.2002, pag. 1.

ALLEGATO

N. del prodotto	Prodotto	Codici NC
9	Prodotti stagnati	7209 18 99, 7210 11 10, 7210 11 90, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 12 90, 7210 50 10, 7210 50 90, 7210 70 31, 7210 90 33, 7211 23 51, 7212 10 10, 7212 10 91, 7212 10 93, 7212 10 99, 7212 40 10, 7212 40 95
10	Lamiere quarto	7208 51 30, 7208 51 50, 7208 51 91, 7208 51 99, 7208 52 91, 7208 90 10, 7208 90 90, 7210 90 31, 7225 40 20, 7225 40 50 e 7225 99 10
14	Tondi per cemento armato	7214 20 00 e 7214 99 10

REGOLAMENTO (CE) N. 143/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2003

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati

dal regolamento (CE) n. 1153/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2003 ⁽⁶⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 2 del 7.1.2003, pag. 17.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 27 gennaio 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	19,90	6,35
1701 11 90 ⁽¹⁾	19,90	12,02
1701 12 10 ⁽¹⁾	19,90	6,16
1701 12 90 ⁽¹⁾	19,90	11,50
1701 91 00 ⁽²⁾	23,04	14,28
1701 99 10 ⁽²⁾	23,04	9,19
1701 99 90 ⁽²⁾	23,04	9,19
1702 90 99 ⁽³⁾	0,23	0,41

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1)

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 144/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2003

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 75/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 75/2003 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 75/2003 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 12 del 17.1.2003, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 gennaio 2003, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,80 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	38,56 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,80 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	38,56 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4435
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	44,35
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	42,77
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	42,77
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4435

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 145/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2003

recante nona modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) Il 22 gennaio 2003, il comitato per le sanzioni ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si dovrebbe applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2003.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 319 del 23.11.2002, pag. 22.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue:

le persone fisiche seguenti vengono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

- 1) Nabil Abdul Sayadi (alias Abu Zeinab);
- 2) Patricia Vinck (alias Souraya P. Vinck).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 146/2003 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2003

che abroga il regolamento (CE) n. 1705/98 relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola a causa delle attività dell'«União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 60 e l'articolo 301,

vista la posizione comune 2002/991/PESC del Consiglio ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 dicembre 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha deciso con risoluzione 1448 (2002) che le sanzioni imposte dal paragrafo 19 della risoluzione 864 (1993), dal paragrafo 4, lettere c) e d), della risoluzione 1127 (1997) e dai paragrafi 11 e 12 della risoluzione 1173 (1998) dovrebbero cessare di avere effetto a partire da tale data.
- (2) Il 19 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/991/PESC che revoca le misure restrittive nei confronti dell'«União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) e abroga le posizioni comuni 97/759/PESC e 98/425/PESC.

- (3) Pertanto, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio, del 28 luglio 1998, relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre la «União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97 ⁽²⁾, dovrebbe essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È abrogato il regolamento (CE) n. 1705/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 689/2002 della Commissione (GU L 106 del 23.4.2002, pag. 8).

REGOLAMENTO (CE) N. 147/2003 DEL CONSIGLIO
del 27 gennaio 2003
relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2002/960/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2002, relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 gennaio 1992, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 733 (1992), che impone un embargo generale e totale su tutte le forniture di armi ed equipaggiamenti militari alla Somalia (in appresso «embargo sulle armi»).
- (2) Il 19 giugno 2001, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1356 (2001), che prevede alcune deroghe all'embargo sulle armi.
- (3) Il 22 luglio 2002, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1425 (2002), che estende l'embargo sulle armi vietando di fornire, direttamente o indirettamente, alla Somalia consulenze tecniche, assistenza finanziaria o di altro tipo, nonché formazione connessa con attività militari.
- (4) Dato che alcune di queste misure rientrano nel campo di applicazione del trattato, l'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede, specie per evitare distorsioni della concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, detto territorio è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
- (5) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate in conformità del presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso; dovrebbero inoltre collaborare con il comitato istituito al paragrafo 11 della risoluzione 733 (1992), in particolare fornendogli informazioni.
- (6) Occorre prevedere l'imposizione di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, e gli Stati membri dovrebbero imporre sanzioni adeguate a tal fine. È inoltre opportuno che le sanzioni concernenti violazioni delle disposizioni del presente regolamento possano essere imposte a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e che gli Stati membri istituiscano procedimenti contro qualsiasi persona, entità o organismo posto sotto la loro giurisdizione, che abbia violato una o più di dette disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietato

- fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armi e materiale bellico, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona, entità o organismo della Somalia,
- offrire, vendere, fornire o trasferire consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse con attività militari, compresi in particolare la formazione e l'assistenza per la produzione, la manutenzione e l'impiego di armi e materiale bellico di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia.

Articolo 2

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. L'articolo 1 non si applica:

- alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di equipaggiamenti militari non letali ad uso esclusivamente umanitario o protettivo, o a materiale per i programmi per la costruzione istituzionale dell'Unione, della Comunità o degli Stati membri, anche nel settore della sicurezza, svolti nell'ambito del processo di pace e di riconciliazione,
- alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali,

qualora tali attività siano state approvate in precedenza dal comitato istituito al paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

2. L'articolo 1 non si applica neppure agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Somalia da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale.

⁽¹⁾ GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 1.

3. L'articolo 2 non si applica alla partecipazione ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di promuovere iniziative approvate dal comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 4

Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato del Consiglio di sicurezza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 6

Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti conferiti od obblighi imposti da qualsiasi accordo internazionale, da qualsiasi contratto stipulato o da qualsiasi licenza o permesso concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.

In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono, se del caso, quelle stabilite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1318/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia ⁽¹⁾.

2. Ciascuno Stato membro ha la responsabilità di avviare procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo sotto la sua giurisdizione, nei casi di violazione dei divieti stabiliti dal presente regolamento da parte di tale persona, entità od organismo.

Articolo 8

Il presente regolamento si applica:

- nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,
- a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
- a tutti i cittadini di uno Stato membro, ovunque si trovino, e
- a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 148/2003 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2003

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 gennaio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	96,1
	204	71,9
	212	118,7
	999	95,6
0707 00 05	052	119,3
	204	114,7
	628	151,4
	999	128,5
0709 10 00	220	43,3
	999	43,3
0709 90 70	052	134,8
	204	177,6
	999	156,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	57,1
	204	53,2
	212	41,4
	220	51,8
	624	86,1
	999	57,9
0805 20 10	204	80,4
	999	80,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	62,3
	204	60,1
	220	56,4
	464	138,3
	600	76,1
	624	78,9
0805 50 10	999	78,7
	052	66,4
	220	94,9
	600	64,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	75,1
	060	43,3
	400	101,0
	404	107,3
	720	127,6
0808 20 50	999	94,8
	388	112,9
	400	110,1
	720	46,2
	999	89,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2002/100/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2002

che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le percentuali massime di residui di azossistrobina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/81/CE della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) La nuova sostanza attiva azossistrobina è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 98/47/CE della Commissione ⁽⁵⁾ per essere utilizzata esclusivamente come fungicida, senza indicazione di condizioni particolari aventi incidenza sulle colture trattate con prodotti fitosanitari che contengono questo ingrediente attivo.
- (2) Le quantità massime di residui su e in tutti i prodotti contemplati nella direttiva 90/642/CEE sono fissate per l'azossistrobina dalle direttive della Commissione 1999/71/CE ⁽⁶⁾, 2000/48/CE ⁽⁷⁾, 2001/48/CE ⁽⁸⁾ e 2002/23/CE ⁽⁹⁾.
- (3) Le quantità massime di residui fissate dalla direttiva citata riflettono le utilizzazioni autorizzate di azossistrobina su determinate colture. Per le colture per le quali non è autorizzato alcun impiego della sostanza, le quantità massime di residui sono state fissate al livello minimo di determinazione analitica. In linea generale, l'impiego di azossistrobina comporta la presenza di residui superiori a tale livello. Di conseguenza, qualora venisse proposta una nuova utilizzazione, gli Stati membri devono stabilire provvisoriamente una nuova

quantità massima di residui nazionale, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima di poter autorizzare la nuova utilizzazione di un prodotto fitosanitario contenente questa sostanza attiva. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative ad utilizzazioni supplementari, conformemente alle disposizioni suddette. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per modificare quantità massime provvisorie di residui a livello comunitario per quanto riguarda le colture per le quali gli Stati membri propongono ora di autorizzare l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina.

- (4) Con riguardo all'iscrizione dell'azossistrobina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, le valutazioni scientifiche e tecniche sono state portate a termine il 22 aprile 1998 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione. In tale rapporto di riesame la dose giornaliera accettabile (ADI) per questa sostanza è stata fissata a 0,1 mg/kg di peso corporeo/giorno. L'esposizione vita natural durante dei consumatori di prodotti alimentari trattati con l'azossistrobina è stata stimata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽¹⁰⁾ e del parere del comitato scientifico per i vegetali ⁽¹¹⁾ sulla metodologia utilizzata; si è calcolato che le nuove quantità massime di residui ora proposte non danno luogo al superamento di tali ADI.
- (5) La Comunità ha notificato all'Organizzazione mondiale del commercio il progetto di direttiva della Commissione e ha tenuto conto delle osservazioni ricevute al momento della stesura definitiva della direttiva.
- (6) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.

⁽¹⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 291 del 28.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 50.

⁽⁶⁾ GU L 194 del 27.7.1999, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU L 197 del 3.8.2000, pag. 26.

⁽⁸⁾ GU L 180 del 3.7.2001, pag. 26.

⁽⁹⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 13.

⁽¹⁰⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/ Food Programme in collaborazione con il Comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

⁽¹¹⁾ Parere del comitato scientifico per i vegetali su aspetti connessi con la modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE (GU L 221 del 7.8.1986, pag. 7), 86/363/CEE (GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43) e 90/642/CEE (parere reso il 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scp/0ut21_en.html).

- (7) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 90/642/CEE.
- (8) La presente direttiva è conforme al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le quantità massime di residui per l'azossistrobina indicate nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono sostituite dalle quantità massime di residui indicate nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

3. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º aprile 2003.

4. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Azossistrobina
1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio	
i) AGRUMI Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) Arance Pomeli Altri	1 (p)
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) Mandorle Noci del Brasile Noci di acagiù Castagne Noci di cocco Nocciole Noci macadamia Noci di pecan Pinoli Pistacchi Noci Altri	0,1 (p) (*)
iii) POMACEE Mele Pere Cotogne Altri	0,05 (p) (*)
iv) FRUTTA A NOCCIOLO Albicocche Ciliege Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) Prugne Altri	0,05 (p) (*)
v) BACCHE E FRUTTA A GRAPPOLO a) Uve da tavola e uve da vino Uve da tavola Uve da vino b) Fragole (diverse da quelle di bosco) c) Bacche a stelo (diverse da quelle di bosco) More di gelso More di rovo More-lamponi Lamponi Altri	2 2 (p) 0,05 (p) (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Azossistrobina
d) Altre bacche (diverse da quelle di bosco)	0,05 (p) (*)
Mirtilli neri	
Mirtilli rossi	
Ribes (rosso, nero e bianco)	
Uva spina	
Altri	
e) Bacche e frutti selvatici	0,05 (p) (*)
vi) FRUTTA VARIE	
Avocadi	
Banane	2
Datteri	
Fichi	
Kiwi	
Kumquat	
Litchi	
Manghi	
Olive	
Frutti della passione	
Ananassi	
Melograni	
Altri	0,05 (p) (*)
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi	
i) RADICI E TUBERI	
Barbabietole	
Carote	0,2 (p)
Sedani-rapa	
Barbaforte	0,2 (p)
Carciofi	
Pastinaca	0,2 (p)
Radici di prezzemolo	0,2 (p)
Ravanelli	
Salsafra	0,2 (p)
Patate dolci	
Rutabaga	
Navoni	
Igname	
Altri	0,05 (p) (*)
ii) BULBI	0,05 (p) (*)
Agli	
Cipolle	
Scalogni	
Cipolline verdi	
Altri	
iii) ORTAGGI DA FRUTTO	
a) Solanacee	
Pomodori	2 (p)
Peperoni	2 (p)
Melanzane	2 (p)
Altri	0,05 (p) (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Azossistrobina
b) Cucurbitacee con buccia commestibile	1 (p)
Cetrioli	
Cetriolini	
Zucchine	
Altri	
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,5 (p)
Meloni	
Zucche	
Cocomeri	
Altri	
d) Mais dolce	0,05 (p) (*)
iv) ORTAGGI DEL GENERE BRASSICA	0,05 (p) (*)
a) Cavoli a infiorescenza	
Broccoli (compreso Calabrese)	
Cavolfiore	
Altri	
b) Cavoli a testa	
Cavoletti di Bruxelles	
Cavoli	
Altri	
c) Cavoli a foglia	
Cavoli cinesi	
Cavoli rapa	
Altri	
d) Cavoli rapa	
v) ORTAGGI ERBACEI (freschi)	
a) Lattughe e simili	3 (p)
Crocifere	
Valerianella	
Lattughe	
Scarola	
Altri	
b) Spinaci e simili	0,05 (p) (*)
Spinaci	
Bietole da costa	
Altri	
c) Crescione acquatico	0,05 (p) (*)
d) Witloof	0,2 (p)
e) Erbe fresche	3 (p)
Cerfoglio	
Erba cipollina	
Prezzemolo	
Foglie di sedano	
Altri	
vi) LEGUMI DA GRANELLA (freschi)	
Fagioli (non sgranati)	1 (p)
Fagioli (sgranati)	0,2 (p)
Piselli (non sgranati)	0,5 (p)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Azossistrobina
Piselli (sgranati)	0,2 ^(p)
Altri	0,05 ^(p) (*)
vii) ORTAGGI DA STELO (freschi)	
Asparagi	
Cardi	
Sedani	5 ^(p)
Finocchi	
Carciofi	1 ^(p)
Porri	0,1 ^(p)
Rabarbaro	
Altri	0,05 ^(p) (*)
viii) FUNGHI	0,05 ^(p) (*)
a) Funghi coltivati	
b) Funghi spontanei	
3. Leguminose	0,1 ^(p)
Fagioli	
Lenticchie	
Piselli	
Altri	
4. Semi oleosi	
Lino non tessile	
Arachidi	
Semi di papavero	
Semi di sesamo	
Semi di girasole	
Semi di colza	0,5 ^(p)
Semi di soia	
Semi di senape	
Semi di cotone	
Altri	0,05 ^(p) (*)
5. Patate	0,05 ^(p) (*)
Patate novelle	
Patate da consumo	
6. Tè (foglie e steli di <i>Camellia sinensis</i> essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)	0,1 ^(p) (*)
7. Luppolo essiccato non concentrato, anche in forma di pellets e in polvere.	20 ^(p)

^(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Il 1° agosto 2003 le quantità di residui suddette saranno ritenute definitive ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 90/642/CEE.

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

DIRETTIVA 2003/1/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2003

che adegua al progresso tecnico l'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/34/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici ed i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

(1) Il numero d'ordine 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE in cui figura l'elenco delle sostanze che non devono essere contenute nei prodotti cosmetici è attualmente conforme alla decisione 97/534/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽³⁾. Questa decisione è stata abrogata dalla decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000, che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CE ⁽⁴⁾. Tenuto conto del parere del comitato scientifico per i prodotti cosmetici ed i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP), è opportuno conformare il numero d'ordine 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione ⁽⁶⁾.

(2) È opportuno inserire un riferimento ai materiali a rischio definito di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 al numero d'ordine 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE.

(3) Tuttavia, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 le disposizioni dell'allegato XI, capitolo A, di tale regolamento si applicano fino alla data di adozione di una decisione, a partire dalla quale si applicherà l'articolo 8 di tale regolamento e il suo alle-

gato V. Il numero 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE deve pertanto far riferimento anche all'allegato XI, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001.

- (4) È quindi necessario conformare la direttiva 76/768/CEE.
- (5) Tenuto conto della natura particolare dei materiali a rischio di cui sopra è opportuno che gli Stati membri possano adottare le misure previste dalla presente direttiva senza dover attendere il termine ultimo stabilito nel presente atto.
- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 76/768/CEE è modificato come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare che al più tardi 15 aprile 2003 un prodotto cosmetico non conforme a questa direttiva possa essere immesso sul mercato da produttori o importatori stabiliti nella Comunità.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che i prodotti di cui al paragrafo 1 non siano venduti o ceduti al consumatore finale al più tardi 15 aprile 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva entro il 15 aprile 2003. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, essi dovranno inserire un riferimento alla presente direttiva o corredarla di un simile riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

⁽²⁾ GU L 102 del 18.4.2002, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 246 dell'8.8.1997, pag. 95.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 30.6.2000, pag. 76.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Al numero d'ordine 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio le frasi:

- «a) il cranio, inclusi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale di:
 - bovini di età superiore ai 12 mesi,
 - ovini e caprini di età superiore ai 12 mesi o con un dente incisivo permanente spuntato dalla gengiva;
- b) le milze di ovini e caprini e gli ingredienti derivati.»

sono sostituite dalle seguenti frasi:

«Dalla data di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), i materiali a rischio specifico che figurano nell'allegato V di tale regolamento, e gli ingredienti derivati.

Fino a tale data, i materiali a rischio specifico di cui all'allegato XI capitolo A del regolamento (CE) 999/2001, e gli ingredienti derivati.

(*) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.»

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1488/2001 della Commissione, del 19 luglio 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, per quanto riguarda l'ammissione al regime di perfezionamento attivo, senza esame preventivo delle condizioni economiche, di talune quantità di taluni prodotti di base inclusi nell'allegato I del trattato

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 196 del 20 luglio 2001)

A pagina 15, articolo 23, punto 4:

anziché: «... dell'articolo 21»,

leggi: «... dell'articolo 22».

Rettifica del regolamento (CE) n. 2304/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante attuazione della decisione 2001/822/CE del Consiglio, relativa all'associazione dei paesi e territori d'Oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'Oltremare»)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 348 del 21 dicembre 2002)

Il seguente allegato va aggiunto al regolamento (CE) n. 2304/2002:

«ALLEGATO

MODELLO DI DOCUP PER PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

Parte A: Strategia di cooperazione

Sintesi

Capitolo 1: Obiettivi della cooperazione CE

Capitolo 2: Agenda politica dei PTOM

Capitolo 3: Valutazione della situazione politica, economica e sociale

Capitolo 4: Valutazione della cooperazione CE passata e in corso

Capitolo 5: Strategia di risposta

Parte B: Programma indicativo

Capitolo 6: Programma indicativo

Il testo completo, inclusi la sintesi e i capitoli 1-6, non dovrebbe superare le 10 pagine circa, più gli allegati.

PARTE A: STRATEGIA DI COOPERAZIONE

Sintesi

Il DOCUP dovrebbe iniziare con una sintesi di mezza pagina, che dovrebbe illustrare le principali sfide dei PTOM a medio e lungo termine, gli obiettivi più importanti del DOCUP, le ragioni principali della scelta del settore principale e della distribuzione complessiva dei fondi.

Capitolo 1: Obiettivi della cooperazione CE

In questa sezione, sono indicati chiaramente gli obiettivi generali della cooperazione CE, quali indicati nel trattato CE, nei regolamenti CE, negli accordi internazionali e nella recente dichiarazione sulla politica di sviluppo CE.

Capitolo 2: Agenda politica dei PTOM

In questo capitolo dovrebbero essere illustrati brevemente gli obiettivi del governo, quali specificati nei documenti politici ufficiali, i piani a medio e lungo termine, le strategie di riforma o i programmi di sviluppo. Sarebbe opportuno concludere indicando come il governo propone di raggiungere questi obiettivi.

Capitolo 3: Valutazione della situazione politica, economica e sociale

Dovrebbero essere trattati i principali sviluppi/questioni di politica interna e gli aspetti pertinenti del contesto esterno, inclusi la situazione politica, gli aspetti commerciali, la situazione socioeconomica, gli aspetti ambientali e, infine, la sostenibilità delle politiche attuali e le sfide a medio termine. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla valutazione della gestione della spesa pubblica e degli appalti pubblici.

Tale esercizio dovrebbe essere analitico e non soltanto descrittivo. L'analisi dovrebbe essere aperta al dialogo e elaborata in stretta collaborazione con altri donatori (se possibile) e dovrebbe coinvolgere anche i privati.

Capitolo 4: Valutazione della cooperazione CE passata e in corso

Nel capitolo bisognerebbe descrivere brevemente i risultati e gli insegnamenti tratti dalla cooperazione CE passata e da quella in corso. Bisognerebbe tenere conto delle raccomandazioni scaturite nelle pertinenti valutazioni sui PTOM e su settori e progetti specifici.

In un paragrafo (mix di politiche CE) sarebbe opportuno valutare le relazioni tra il DOCUP e gli altri strumenti, risorse e politiche comunitari. Dovrebbero essere indicati i programmi degli Stati membri UE e degli altri donatori (se del caso).

Capitolo 5: Strategia di risposta

In questo capitolo dovrebbero essere indicate le scelte strategiche della cooperazione CE, specificando in quali aree/settori si concentrerà l'assistenza. La scelta dovrebbe basarsi logicamente:

- **sugli obiettivi della politica CE,**
- su un'analisi della situazione del PTOM e della sua **strategia di sviluppo**, tenendo conto della pertinenza e della sostenibilità della strategia di sostegno,
- sulle conclusioni raggiunte nel contesto di ogni esercizio di analisi **"mix di politiche"/coerenza,**
- sugli importi indicativi dei **fondi** disponibili,
- **sugli insegnamenti tratti** dalle attività CE realizzate in passato e da quelle in corso;
- **sulla complementarità** con l'assistenza di altri importanti donatori e con i programmi del governo. L'assistenza comunitaria dovrebbe concentrarsi in settori in cui ha un **vantaggio comparativo** o particolare **competenza**.

PARTE B: PROGRAMMA INDICATIVO

Capitolo 6: Programma indicativo

Il capitolo illustra il programma indicativo PTOM, basato e pienamente coerente con l'analisi strategica. Il programma indicativo è parte integrante del DOCUP e dovrebbe essere costituito dalle seguenti sezioni:

Dotazioni finanziarie

Nella sezione deve figurare una ripartizione degli importi indicativi accantonati nel quadro del 9° FES per il settore principale ed eventualmente per altri settori. Dovrebbero essere inclusi anche i saldi non impegnati provenienti dai FES precedenti, che dovrebbero essere usati per le priorità indicate nella strategia. Il programma indicativo potrebbe anche precisare che può essere finanziata un'azione specifica attraverso linee di bilancio e identificare settori a cui destinare questo sostegno, pur specificando che il finanziamento attraverso le linee di bilancio è soggetto a norme e regolamenti specifici e dipende dalla disponibilità dei fondi. Infine, va chiarito che il 9° FES include anche il dispositivo per gli investimenti come strumento di finanziamento gestito dalla Banca europea per gli investimenti, ma che detto strumento non fa parte del programma indicativo. Tutti gli importi devono essere indicati in euro.

Settore principale

Questa sezione dovrebbe fornire informazioni sugli obiettivi specifici e sui risultati previsti per il settore principale ed eventualmente per altri settori, nonché sulle principali forme di aiuto previste. Dovrebbe includere anche le misure politiche/di accompagnamento adottate dal governo come contributo all'attuazione della strategia di risposta. Dovrebbe essere indicato l'importo destinato ad ogni settore. Occorrerebbe valutare i vantaggi dell'impostazione basata sull'aiuto al bilancio rispetto ad altri metodi, e dovrebbe essere indicato il metodo più efficace. Una conclusione generale a favore del meccanismo dell'aiuto al bilancio (diretto o attraverso un fondo fiduciario o un altro sistema) sarebbe comunque oggetto di una valutazione della gestione finanziaria pubblica, e degli appalti pubblici nel settore principale, che dovrebbe essere effettuata prima della presentazione della proposta di finanziamento.

Indicatori

Nei settori politici coperti dal settore principale dovrebbero essere individuati gli indicatori di input, output, risultato, e, nei limiti del possibile, di impatto. Gli indicatori dovrebbero tenere conto dei criteri SMART (specifici, misurabili a breve/medio termine, raggiungibili, realistici e con scadenze precise) e includere un livello di partenza, un obiettivo e un calendario preciso, per consentire dei confronti al momento dei riesami annuali, intermedi e finali.

Questioni trasversali

Occorre prestare attenzione alle questioni trasversali (genere, ambiente, sviluppo istituzionale e potenziamento delle capacità) nei settori dell'assistenza.

Il programma indicativo dovrebbe essere integrato da una serie di tabelle:

- un **quadro dell'assistenza** per il settore principale, precisando indicatori, fonti di verifica e ipotesi. Per i settori politici coperti dal settore principale dovrebbero essere individuati indicatori di input, output, risultato, e, nei limiti del possibile, d'impatto. Gli indicatori devono tenere conto dei criteri SMART (specifici, misurabili a breve/medio termine, raggiungibili, realistici e con scadenze precise) e includere un livello di partenza, un obiettivo e un calendario preciso, per consentire dei confronti al momento dei riesami annuali, intermedi e finali,
- un **calendario indicativo per gli impegni e le erogazioni**,
- un **calendario delle attività.**»

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501663/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 3 0 3 2 4 *

€ 4,00